

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17444 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 04/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12744-2017 proposto da:

CARDINALE LAURENZA, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati RADAMES
COLELLA, MARIO IUORIO;

- *ricorrente* -

contro

SARA ASSICURAZIONI COMPAGNIA SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato
GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;

5598
18

L.R.

- controricorrente -

contro

CARDINALE MAURIZIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 241/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 31/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Rilevato che:

1. Cardinale Laurenza ha proposto ricorso per cassazione contro Sara Assicurazioni s.p.a. , avverso la sentenza n. 241 del 2016 del Tribunale di Benevento.
2. La Sara Ass.ni ha depositato controricorso.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.
4. Non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso.
2. Il giudice di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda della Cardinale finalizzata ^{al} al risarcimento dei

c.k.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

danni subiti come trasportata sulla moto condotta dal padre nei limiti di 1000 euro per l'inabilità temporanea, liquidati in via equitativa. Rigettava invece la domanda volta al risarcimento di una più cospicua somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, affermando che, trattandosi di lesioni personali da incidente stradale in ogni caso contenute nel limite del 9%, e quindi risarcibili secondo le tabelle delle microlesioni, le stesse avrebbero dovuto essere provate necessariamente a mezzo di accertamenti strumentali per essere risarciti, nel caso di specie mancanti.

La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, e, citando Cass. n. 18773 del 2016, sostiene che il danno biologico di lieve entità può essere risarcito utilizzando i diversi criteri scientifici di accertamento che sono tipici della medicina legale (visivo - clinico - strumentale) e che di conseguenza dovevano ritenersi idonea prova i certificati medici, gli esami e le fatture prodotti che avrebbero potuto indurre il giudice di appello, se ritenuto necessario, a fornirsi del supporto integrativo di un consulente tecnico, con una consulenza se del caso percipiente.

Il motivo è fondato.

In tema di micropermanenti deve pretendersi, in quanto imposto dalla legge, un accertamento particolarmente rigoroso in ordine alla sussistenza di un effettivo danno, del quale deve sussistere un riscontro obiettivo (l'art. 139, comma secondo, in fine del d.lgs. n. 209 del 2005, prevede che In ogni caso, le lesioni di lieve entità,

che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente).

Tuttavia, nel caso di specie la motivazione sul punto è soltanto apparente, e in definitiva integra anche una violazione dell'art. 139, così come interpretato da Cass. n. 1272 del 2018 (la cui massima così recita: "In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia"). Essa non spiega né perché l'accertamento strumentale precedente alla istruttoria sarebbe stata l'unica prova utile, ai fini dell'accertamento della esistenza di un danno biologico, e quindi ai fini di una integrale liquidazione del danno non patrimoniale effettivamente subito, né in che cosa esso dovesse consistere né perché i certificati medici prodotti non sarebbero stati idonei a supportare la richiesta di un approfondimento tecnico strumentale che avrebbe potuto sostanziarsi nel corso del giudizio in una consulenza, sulla base della documentazione medica prodotta.

Il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Benevento in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 29 maggio 2018.